

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 18/01/2023) 30/03/2023, n. 9031

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8632/2021 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell'avvocato BARBERIO LAURA ((Omissis)) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO ((Omissis)) per procura allegata al ricorso;

- ricorrente -

contro

QUESTORE della PROVINCIA di TORINO, MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimati -

avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di TORINO R.G. n. 14955/2020 depositata il 02/12/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere PARISE CLOTILDE.

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento in data 2/12/2020 il Giudice di Pace di Torino ha convalidato il trattenimento di A.A., nato in (Omissis), presso il Centro Permanenza per i rimpatri di Torino in ragione della necessità di reperire idoneo vettore.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino, che sono rimasti intimati.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: "I. violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008 , artt. 3 , 6 e 26 , 8, Direttiva 2013/32/CE - illegittimità della convalida per violazione degli obblighi di informazione in ordine al diritto dello straniero di chiedere la protezione internazionale; II. violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione all'art. 112 c.p.c., artt. 10 e 111 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008 , artt. 3 , 6 e 26 , 8, Direttiva 2013/32/CE - omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della convalida in virtù della violazione degli obblighi di informazione in ordine al diritto dello straniero di chiedere la protezione internazionale; III. violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998 , artt. 13 e 14 , art. 13 , Cost., 5, CEDU - illegittimità del trattenimento dal 6 novembre 2020 al 23 novembre 2020 - tardività del decreto di espulsione e della convalida del trattenimento amministrativo; IV. violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione all'art. 112 c.p.c., artt. 13 e 111 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998 , artt. 13 e 14 , 5, CEDU, D.Lgs. n. 25 del 2008 , artt. 3 , 6 e 26 , 8, Direttiva 2013/33/CE - omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della convalida in virtù dell'illegittimità del trattenimento dal 6 novembre 2020 al 23 novembre 2020; V. violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 13 , art. 14 , comma 4, art. 111 Cost., - motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento; VI. violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5, art. 111, Cost. - nullità del provvedimento di convalida del trattenimento per mancanza della motivazione".

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

2.1. Il ricorrente si duole all'omessa pronuncia sulla richiesta di rigetto della convalida in ragione dell'illegittimità del trattenimento "di fatto", subito dal 6/11/2020 al 23/11/2020, periodo nel quale era stato condotto a bordo di una nave dove era rimasto in condizioni di isolamento, in assenza di un provvedimento individuale dell'autorità sanitaria o di una convalida giudiziaria, e della conseguente illegittimità del successivo decreto di espulsione e della convalida del trattenimento amministrativo (motivi terzo e quarto). Si duole, altresì, dell'illegittimità della convalida per violazione degli obblighi di informazione in ordine al diritto dello straniero di chiedere la protezione internazionale, avendo il giudice di pace totalmente omesso di valutare il profilo in questione (motivi primo e secondo). Denuncia, infine, la nullità del provvedimento impugnato per motivazione apparente, per avere il giudice di pace utilizzato mere formule di stile, senza valutare specificamente il caso concreto (motivi quinto e sesto).

2.2. Ritiene la Corte che la motivazione, pur sintetica, adottata dal Giudice di Pace nel decreto di convalida non impedisce di cogliere la ratio decisoria costituita dal convincimento di piena legittimità del trattenimento (la mancanza di idoneo vettore), sicché la motivazione non può considerarsi apparente, in ragione della ritenuta necessità di organizzare il rimpatrio, così come dedotto dalla questura. Contro tale necessità - che implica una valutazione in fatto - non risultano prospettate critiche pertinenti.

Il ricorrente assume che la decisione avrebbe violato gli artt. 13 e 14 del t.u. imm. "stante l'illegittimità del trattenimento di fatto subito (..) dal 6 al 23 novembre 2020, la tardività del decreto di espulsione e la tardività della convalida del trattenimento", e che il giudice di pace avrebbe omesso di pronunciarsi al riguardo.

Si osserva, circa la cd. quarantena precauzionale, che, sul punto, è intervenuta recentemente la Consulta, la quale era stata investita delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del D.L. n. 33 del 2020 introdotte per limitare la diffusione del Covid-19 (erano state censurate le norme che avevano introdotto sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasciasse la propria dimora o abitazione). In particolare, il Tribunale di Reggio Calabria aveva ritenuto che la quarantena obbligatoria incidesse non sulla libertà di circolazione dei cittadini (art. 16 Cost.), ma sulla libertà personale (art. 13 Cost.) e che, pertanto, i relativi provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati dall'autorità giudiziaria o, nell'impossibilità, averne la convalida. Orbene la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 127/2022 , ha ritenuto non fondata la suddetta questione, sul rilievo che le norme in ordine alla quarantena obbligatoria incidono sulla sola libertà di circolazione e non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall'essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea. Quanto affermato dalla Corte Costituzionale, data la eadem ratio, va applicato anche alla legislazione che ha introdotto la quarantena precauzionale per i cittadini entrati nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano (così condivisibilmente Cass. 21612/2022 ).

Infine, il Giudice di Pace ha rilevato che le situazioni di fatto esposte dal trattenuto erano sfornite di prova e, anche a tale riguardo, le deduzioni svolte in ricorso sono generiche e prive di riferimenti compiuti e precisi. Va inoltre rilevato che l'oggetto della presente controversia attiene esclusivamente alla verifica della legittimità del trattenimento disposto in base alla legislazione in materia di rimpatri. Quanto agli obblighi informativi, nel decreto di trattenimento si dava atto che erano stati assolti e, peraltro, lo stesso difensore del ricorrente dichiarava in udienza che era stata presentata domanda di protezione internazionale.

3. in conclusione, il ricorso va respinto.

Nulla sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'Amministrazione.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2023